



Sassari, 10 Febbraio 2012

Protocollo: 716 /R.U.

Rif.: Vs.

Ai SUAP dei Comuni della Provincia di
SASSARI

Allegati:

Ai SUAP dei Comuni della Provincia di
OLBIA- TEMPIO

e p.c.

Alle Aree tutte - Sede

Alla Direzione Interregionale delle Dogane
per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria
FIRENZE

OGGETTO: Sportello Unico per le attività produttive – Rapporti con l'Agenzia delle
Dogane

Come noto, il D.P.R. 7 settembre n. 160 recante norme per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, individua quest'ultimo quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

Ciò comporta che, una volta avviato il progetto, tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti tali attività vanno presentate, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per territorio, il quale provvederà all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, le quali pure sono tenute ad adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Il SUAP fornisce al richiedente un risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento; ma già la ricevuta della "Segnalazione certificato di inizio attività" (SCIA), rilasciata

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LA SARDEGNA E L'UMBRIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI

Direzione

07100 Sassari – Via Piandanna n.14 – tel +390792112301 – e-mail dogane.sassari@agenziadogane.it

dal SUAP al richiedente, costituisce titolo autorizzatorio, anche edilizio, per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato.

Considerato che in sede nazionale, sono state convocate Conferenze Unificate tra le Amministrazioni coinvolte, tra cui l'Agenzia delle Dogane, al fine di definire un protocollo d'intesa propedeutico all'attivazione del SUAP, si è posta l'esigenza, per le strutture dell'Agenzia stessa, di stabilire preliminarmente quali tra i procedimenti dell'Agenzia potessero essere ricondotti nell'ambito del procedimento unico SUAP, tenuto conto anche che fatto che il novellato art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n°241 intitolato "*Segnalazione certificata di inizio attività – Scia*" **prevede espressamente l'esclusione degli atti rilasciati dall' Amministrazione delle Finanze.**

Infatti data la specificità della materia doganale, nonché la natura prettamente fiscale degli adempimenti riservati dalla normativa vigente all'Agenzia, la direzione Centrale ha giustamente condiviso l'orientamento di alcuni Uffici di non procedere alla sottoscrizione di accordi in sede locale, relativi a una materia meritevole di trattazione uniforme a livello nazionale.

Sono state, inoltre, segnalate alcune criticità nei contesti in cui il SUAP è già funzionante nonché rappresentate alcune perplessità circa l'applicabilità della normativa e delle procedure afferenti ai SUAP ai settori di competenza dell'Agenzia, in particolare a quello delle accise, sottolineando come **lo stesso D.P.R. n. 160/2010 prevede espressamente l'esclusione, dal suo ambito di applicazione, degli impianti e delle infrastrutture energetiche (art. 2, comma 4).**

La Direzione Centrale dell'Agenzia ha svolto un'attenta disamina della questione che **ha evidenziato la sostanziale incompatibilità degli adempimenti demandati dalla normativa nazionale e comunitaria all'Agenzia delle Dogane con l'impianto organizzativo del SUAP.**

Si elencano alcune delle principali incompatibilità emerse:

- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza all'amministrazione doganale, fissati, in base anche alla valutazione della frequente complessità degli stessi, con Regolamento n. 18612/RI/2010 emanato dal Direttore dell'Agenzia, risultano in contrasto con quelli, stringenti, dettati dalla normativa afferente al SUAP (art. 5, comma 8, del DPR n. 160/2010), che prevede, tra l'altro, ove i tempi prescritti non siano rispettati, l'istituto del silenzio-assenso. Inoltre, il provvedimento conclusivo adottato in esito a una Conferenza di Servizi, sempre convocabile dal responsabile dello Sportello, anche su istanza di parte, ove sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di altre amministrazioni pubbliche, costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento dichiarato e per l'esercizio dell'attività richiesta (art. 7 D.P.R. n. 160/2010);
- La normativa vigente riconosce alle autorizzazioni doganali e alle licenze fiscali d'esercizio natura primaria e autonoma, inconciliabile con la disciplina del SUAP, che prevede l'irricevibilità delle istanze di qualsiasi natura presentate ad amministrazioni o uffici diversi dal SUAP, nonché il divieto di trasmettere direttamente al richiedente atti

- autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
- I dati che l'amministrazione tratta ai fini del rilascio o meno delle suddette autorizzazioni o licenze, e dei quali è responsabile, quasi sempre riferiti ad attività imprenditoriali, sono riconosciuti come sensibili e pertanto tutelati da regole di riservatezza;
 - Il regime amministrativo connesso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che consente all'impresa l'avvio dell'attività contestualmente alla presentazione della Segnalazione, è in evidente contrasto tanto con l'art. 19 del D.L.vo n. 374/90, che sancisce la propedeuticità dell'autorizzazione doganale ad ogni altra autorizzazione prevista, nel caso di installazione o trasformazione di edifici in prossimità della linea doganale, quanto con l'art. 63 del T.U.A., il quale stabilisce che le istanze per ottenere le licenze fiscali d'esercizio devono essere presentate all'Ufficio doganale competente e da questo rilasciate prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono.

Le suesposte problematiche sono state sottoposte dal Direttore dell'Agenzia della Dogane al Comitato Strategico di Indirizzo Permanente, il quale, chiamato a pronunciarsi, in data 3 novembre 2011, **ha deliberato all'unanimità di stralciare interamente i procedimenti amministrativi, i cui atti finali sono di competenza dell'Agenzia, dalla gestione del SUAP.**

Alla luce di quanto sopra,
visto il D.P.R. 7 settembre n°160;
considerati gli artt. 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n°241;
tenuto conto della necessità di concludere i procedimenti amministrativi pendenti;

si comunica

che a far data dal 1° marzo 2012, questo Ufficio delle Dogane, non darà esito all'istanze, relative ai procedimenti di competenza di quest'Agenzia, che perverranno tramite SUAP, né darà corso ad ulteriori comunicazioni. Pertanto le istanze trasmesse dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Si ricorda, inoltre, per il combinato disposto dei cui agli artt. 19 e 20 della Legge n. 241/90, la non applicabilità ai procedimenti di cui trattasi dell'istituto del silenzio-assenso.

Il Direttore
Dr. Mattia Rizzo

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/93*